

I Piani negli accordi di ristrutturazione e nei concordati preventivi in continuità tra il regime attuale e la loro evoluzione

a cura di Riccardo Ranalli

Si prosegue la trattazione dell'argomento pubblicata nella sua prima parte nel fascicolo 8/9. Vengono qui affrontate le peculiarità dei piani propri dei diversi strumenti della legge fallimentare e le novità allo stato previste dalla riforma.

I piani nei diversi strumenti della legge fallimentare

I piani industriali, nel momento in cui devono essere utilizzati per l'adozione degli strumenti della legge fallimentare (piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione, accordi di cui all'art. 182 *septies*, concordati preventivi), necessitano di adattamenti ed integrazioni, taluni di essi specifici del singolo strumento.

Elementi comuni sono la razionalità delle motivazioni che consentono di rimuovere le cause della crisi e l'esigenza della idoneità al raggiungimento del risanamento dell'esposizione debitoria e del riequilibrio finanziario.

Le differenze più marcate emergono invece con riferimento alla determinazione dell'esposizione debitoria che è oggetto di risanamento, alla data di riferimento della stessa, nonché alla misurazione e gestione del rischio inerente al piano. Su questi aspetti, in quanto elementi critici, ci si soffermerà più avanti.

Le differenze però non si limitano ad essi ma coinvolgono altri profili di minore rilevanza dei quali i piani debbono tenere conto.

Un primo aspetto, peculiare del concordato preventivo, attiene al monitoraggio da parte degli organi della procedura. Perché esso sia efficace, il piano deve avere una scansione temporale ravvicinata nella sua parte iniziale; in difetto vi è il rischio che un andamento negativo iniziale (pur comune ad ogni processo di ristrutturazione) venga letto dal commissario e dal tribunale come una situazione di manifesta dannosità della prosecuzione dell'attività di cui all'art. 186 *bis*, ult. comma, l.fall. Da qui l'importanza, nell'interesse del debitore, della rappresentazione e giustificazione della dinamica aziendale, attesa anche nel breve termine, che tenga conto dei fenomeni della stagionalità e della volatilità.

La scansione temporale ravvicinata assume anche rilevanza per consentire all'attestatore di esprimersi sulla funzionalità della finanza interinale alla migliore soddisfazione dei creditori, sia nel concordato preventivo che negli accordi di ristrutturazione. Il comma 1 dell'art. 182 *quinquies* l.fall. chiede infatti all'attestatore di verificare il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione.

Altro momento di specificità del concordato preventivo è costituito dall'esigenza di misurare l'impatto derivante dalla notizia della crisi. La manifestazione all'esterno dello stato di crisi attraverso la notizia dell'ammissione al concordato preventivo, può incidere, infatti, sulla fiducia della clientela nei confronti dell'impresa e della sua capacità di stare sul mercato. L'impatto è più severo per le realtà che operano su commessa ed è tanto più rilevante quanto maggiore è la durata del ciclo produttivo, dall'ordine alla consegna, ma può verificarsi anche per aziende che producono in serie, per i dubbi che la notizia della crisi potrebbe ingenerare sui clienti in ordine alla capacità dell'impresa di mantenere adeguati standard qualitativi e a garantire un soddisfacente servizio post vendita.

La notizia della procedura concorsuale ha anche un impatto sui rapporti con i fornitori, che in una prima fase tenderanno ad esigere pagamenti in tempi più brevi, in alcuni casi alla consegna della merce o addirittura all'ordine.